



Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)

Modifica del [data]

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 27 ottobre 1976¹ sull'ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 1^{ter}

^{1ter} Per annunciarsi all'esame teorico di base, il candidato alla licenza di condurre della categoria A o B oppure della sottocategoria A1 o B1 non ancora in possesso della licenza di una delle categorie menzionate deve dimostrare di aver frequentato il corso di teoria della circolazione (art. 18).

Art. 18 cpv. 2 e 6

² Il corso di teoria della circolazione può essere seguito al più presto sei mesi prima di aver compiuto l'età minima richiesta.

⁶ I Cantoni controllano nel quadro dell'obbligo di sorveglianza di cui all'articolo 24 dell'ordinanza del 28 settembre 2007² sui maestri conducenti la qualità delle lezioni obbligatorie e degli strumenti didattici. Possono delegare tale attività a terzi.

Art. 151q Disposizione transitoria della modifica del 1° gennaio 2026

Chi intende ottenere una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre della categoria A o B oppure della sottocategoria A1 o B1 e ha superato l'esame teorico di base senza aver seguito il corso di teoria della circolazione, al momento dell'iscrizione

¹ RS 741.51

² RS 741.522

all'esame pratico di conducente deve provare di aver seguito tale corso, a meno di esserne dispensato.

II

Gli allegati 11 e 12 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

[data]

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola
Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi

Allegato 11
(art. 13 e 21)

Verifica delle conoscenze teoriche

Cifra II numero 1.2

1.2 Il conducente:

- 1.2.1 sviluppo del senso della guida e teoria dei pericoli;
- 1.2.2 importanza dell'atteggiamento vigile e del comportamento corretto nei confronti degli altri utenti;
- 1.2.3 percezione, valutazione e decisione riguardo alle situazioni del traffico, in particolare tempi di reazione e cambiamenti nel comportamento del conducente indotti da alcool, droghe e medicinali, stati d'animo e affaticamento;
- 1.2.4 regole per un utilizzo dei veicoli rispettoso dell'ambiente (guida parsimoniosa ed ecologica, riduzione del rumore), in particolare:
 - utilizzare la marcia più alta possibile
 - passare tempestivamente alla marcia superiore
 - spegnere il motore non appena possibile (soprattutto davanti a passaggi a livello chiusi e semafori)
 - conoscenza del principio di sfruttamento della spinta.

Allegato 12
(art. 22)

Esame pratico di conducente

Cifra I lett. a, b, f e g

Sono ammessi all'esame pratico di conducente:

- a. i richiedenti una licenza di condurre della categoria A che
 1. sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della categoria A, e
 2. hanno frequentato la formazione pratica di base per allievi conducenti di motoveicoli (art. 19),
- b. i richiedenti una licenza di condurre della categoria B che
 1. sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della categoria B, e
 2. sono in possesso della licenza per allievo conducente da almeno un anno, se l'hanno ottenuta prima di aver compiuto 20 anni (art. 22),
- f. i richiedenti una licenza di condurre della sottocategoria A1 che
 1. sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della sottocategoria A1, e
 2. hanno frequentato la formazione pratica di base degli allievi motociclisti (art. 19),
- g. i richiedenti una licenza di condurre della sottocategoria B1 che sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della sottocategoria B1,